

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 29 – 12274/2016

**OGGETTO: Progetto:** *“Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex. art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*

**Comune:** *Borgaro Torinese*

**Proponente:** Brillada Vittorio & C. s.n.c.

**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 09/02/2016, la Società Brillada Vittorio & C. s.n.c. con sede legale in Borgaro Torinese (TO), Via America n. 21, Partita IVA 00527690010 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex. art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 25/02/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 30/03/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

## Rilevato che:

### Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Borgaro Torinese, in sponda idrografica sinistra del torrente Stura di Lanzo, in Via America n. 21; l'attività di recupero in oggetto ricade all'interno di un'area destinata da decenni all'attività di produzione di conglomerati bituminosi e lavorazione di inerti;
- la società a partire dal 2001 è anche iscritta al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- l'azienda è iscritta (n. 251/2011) in terza classe (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati, sono quelli individuati alla seguente tipologia del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
  - ✓ tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo";
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	CER	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.6	17032	25.000	25.000	R13

- l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi interessa attualmente i terreni censiti al F. I, mappali n. 8, 111, 138, 89 e F. VI mappali n. 1407, 1437 del Catasto Terreni;

### Stato di progetto

- il progetto consiste nell'avviare attività di recupero (operazione R5 ) dei rifiuti derivanti da attività di scarifica della pavimentazione stradale rappresentati dal codice CER 17 03 02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" attualmente autorizzati alla sola messa in riserva (R13) con stoccaggio in cumulo; nello specifico si prevede di lavorare:
  - 20.100 t/a: produzione di conglomerato bituminoso (punto 7.6.3 lettera a, All. 1 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.),
  - 2.450 t/a: realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (punto 7.6.3 lettera b, All. 1 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.)
  - 2.450 t/a: produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione (punto 7.6.3 lettera c, All. 1 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.).
- rimangono invariate rispetto alla situazione attuale la movimentazione annua e la quantità massima stoccabile;
- per la produzione del conglomerato bituminoso verranno usati i due impianti denominati "MEC 150" e "CB 100" già presenti nello stabilimento:
  - impianto MEC 150: la potenzialità massima dell'impianto risulta pari a 148.800 t/anno; il quantitativo medio di rifiuti trattati all'interno dell'impianto è pari a circa 90 ton/giorno,

- corrispondenti a 13.500 t/anno;
- impianto CB 100: la potenzialità massima di tale impianto risulta pari a 99.200 ton/anno; Il quantitativo medio di rifiuti trattati all'interno dell'impianto è pari a circa 60 ton/giorno, corrispondente a 6.600 t/anno;
- per la produzione di materiale per costruzioni stradali verrà usato l'impianto di frantumazione, denominato FP 820, già presente nello stabilimento;

### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 41983 del 04/04/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 41914 del 04/04/2016 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 25929 del 23/03/2016 dell'ASL TO4;
- nota prot. n. 14288 del 29/03/2016 del Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 5996 del 22/03/2016 della Città di Venaria Reale;
- nota prot. n. 4812 del 30/03/2016 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per il comune e la provincia di Torino;
- nota prot. n. 10177 del 18/04/2016 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- il proponente in data 09/02/2016 ha presentato per l'impianto in questione istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 l'AUA sostituirà i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con nota prot. n. 41996 del 04/04/2016 il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino sospendeva i termini fino alla conclusione del procedimento di verifica di VIA;
- la documentazione presentata andrà aggiornata negli elaborati secondo le indicazioni emerse dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto; dalla data di presentazione si considererà la decorrenza delle tempistiche di legge per la chiusura del procedimento;

#### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

##### **Pianificazione Comunale**

- con certificato rilasciato in data 04/02/2016 a firma del Responsabile del 3° Settore Territorio ed

ambiente della Città di Borgaro Torinese “*si certificata la compatibilità urbanistica per l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Via America 21 e limitatamente ai precedenti codici autorizzati e solo da rinnovare, in quanto la destinazione di area produttiva cave e/o aree interessate da escavazioni e trattamento di materiali inerti è da trasferire*”;

- ai fini del rilascio dell’AUA la Città di Borgaro Torinese dovrà esprimersi circa l’ammissibilità dell’intervento proposto;

## **Vincoli**

### ***Vincolo paesaggistico***

- l’area interessata dall’attività in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 (lettera “c”) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” in quanto ricadente nella fascia dei 150 m del torrente Stura di Lanzo;
- verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

### ***Piano Assetto Idrogeologico***

- il sito in esame ricade in aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico);
- con nota prot. n. 040277/2016 del 30/03/2016 è stato richiesto all’Agenzia Interregionale per il fiume Po parere in merito all’ammissibilità del progetto proposto in ordine all’applicazione delle disposizioni attuative del PAI;
- non nota prot. n. 10177 del 18/04/2016 l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha precisato che “*l’area è ubicata in fascia C del PAI e che gli artt. 18 e 39 delle norme di attuazione del PAI individuano i Comuni come gli Enti preposti a valutare la compatibilità idraulica*”;
- si evidenzia che l’area è stata interessata dalla realizzazione di un’opera di difesa longitudinale (argine), prevista a corredo della realizzazione della “Circonvallazione di Borgaro e Venaria”, che corre lungo il Torrente Stura di Lanzo per tutta l’estensione dei terreni di proprietà della Società Brillada;

### ***Aree protette della fascia fluviale del Po***

- l’area oggetto dell’intervento rientra nelle aree contigue, ambiti esterni alle aree protette che non fanno parte del sistema regionale delle aree protette, del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po (art. 6 LR 19/2009);
- ai sensi dell’art. 26 della sopraccitata legge, i Piani d’Area vigenti continuano ad esplicitare tutti i loro effetti e l’obbligo del rispetto della disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che autorizza gli interventi di trasformazione urbanistica;

### ***3. dal punto di vista progettuale***

- non è prevista la realizzazione di nuove opere;
- l’intervento si configura prevalentemente come modifica del ciclo produttivo del conglomerato bituminoso mediante l’utilizzo dei rifiuti derivanti da attività di scarifica della pavimentazione stradale attualmente autorizzati alla sola messa in riserva;

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- si sottolineano le seguenti carenze progettuali ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza di AUA:
  - in merito all'attività di messa in riserva (R13) specificare se verrà ancora effettivamente svolta, nel qual caso si dovrà specificare i destinatari successivi, o se la stessa sia propedeutica alla successiva fase di recupero;
  - nella documentazione relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale non è stata compilata la scheda tecnica relativa all'attività di recupero R5: si chiede pertanto di fornirla;
  - per quel che riguarda le attività di recupero come elencate a pagina 9 della relazione tecnica, si fa presente che per quel che riguarda la lett. b) (utilizzo *per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali...*) è ammissibile solo se l'azienda opera direttamente tali attività presso la propria sede operativa. Si chiede pertanto di fornire delucidazioni al riguardo;
  - dalla lettura della relazione tecnica (pag. 9) relativa ai rifiuti parrebbe che le quantità richieste, siano: 20.100 t/a per la produzione di conglomerato bituminoso, 2.450 t/a per la realizzazione di rilevati e sottofondi, 2.450 t/a per la produzione di mps. Si chiede conferma al riguardo, considerato quanto riportato in precedenza, e di chiarire se il dato quantitativo movimentato totale annuo (t/a) e la quantità in stoccaggio (t) rimarranno come da precedente iscrizione (25.000 t/a- 25.000 t);

#### **4. dal punto di vista ambientale**

##### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo o domestiche;
- il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio è stato approvato con D.D. n. 488-23324/2015 del 24/07/2015 ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";
- il piano approvato, con prescrizione di adeguamento alle previsioni del piano entro 2 anni dalla data del rilascio del provvedimento, prevede che le attività siano svolte in due distinte superfici definite scolanti (area deposito fresato e piazzale a servizio):
  - piazzale a servizio (10.000 mq): pavimentazione realizzata in asfalto e rete di raccolta delle acque meteoriche che convoglia ad un manufatto per il trattamento delle acque di prima pioggia (dotato di by-pass); le acque di prima pioggia e quelle eccedenti la prima pioggia sono immesse in Gora Sturetta;
  - area deposito fresato (4.500 mq): pavimentazione realizzata in stabilizzato rullato e rete di raccolta delle acque meteoriche che convoglia ad una vasca di sedimentazione ; successivamente alla sedimentazione in manufatto di trattamento in continuo (vasca di

sedimentazione) le acque meteoriche sono immesse in Gora Sturetta;

- le superfici scolanti non verranno modificate e dunque non si rende necessario modificare quanto approvato;
- qualora gli interventi previsti dovessero interessare sedimenti appartenenti al demanio idrico fluviale il proponente dovrà formalizzare, presso Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino della Regione Piemonte, apposita richiesta di concessione demaniale a norma delle ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

#### *Rumore*

- il recettore sensibile più prossimo allo stabilimento si identifica con un edificio rurale ubicato a sud est rispetto all'area in esame ed a nord est rispetto alla rotatoria della Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese; tale edificio si trova a circa 250 m dagli impianti di lavorazione del fresato ed a circa 190 m dall'area di stoccaggio dello stesso all'interno dell'area industriale di Via Cadorna; il recettore è protetto dalla presenza di barriere fonoassorbenti installate a protezione dell'abitazione lungo la circonvallazione immediatamente dopo l'uscita dalla rotatoria;
- è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non risultano criticità in merito;
- si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### *Emissioni in atmosfera*

- attualmente lo stabilimento è privo di titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera;
- i punti di emissione E1 ed E2 sono relativi a fumi e polveri prodotti dall'essiccatore e dal mescolatore, previa depurazione degli stessi mediante sistema di abbattimento mentre il punto di emissione E3 è relativo alla sola caldaia di riscaldamento del bitume; I sistemi di abbattimento installati a monte dei punti di emissione E1 ed E2 sono impianti di abbattimento a secco (filtro a maniche);
- coerentemente con i disposti di legge e con le condizioni autorizzative applicate per impianti simili, i valori limite di emissione saranno determinati in base alla formula di cui all'Allegato 1, Suballegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e riferiti al quantitativo massimo in peso di rifiuti complessivamente introdotti nel ciclo produttivo dichiarato dal Gestore (15%), che non potrà essere superato, ed ad un tenore di O<sub>2</sub> pari al 17%;
- poiché nel nuovo impianto CB100 è previsto il trattamento a caldo anche del fresato d'asfalto, al fine di valutare ulteriormente l'impatto sulla matrice atmosferica di tale fase, potenziale fonte di cospicue emissioni odorigene si richiede di descrivere in dettaglio l'impianto e le procedure operative che si intendono adottare, precisando in particolare:
  - la temperatura di esercizio della camera esterna, destinata al trattamento del fresato;

- la massima capacità operativa della camera esterna di cui al punto precedente,
  - la percentuale di fresato, rispetto al totale utilizzato, che si ritiene potrà subire il trattamento di essiccazione;
  - i presidi eventualmente presenti per contenere le emissioni diffuse e l'impatto odorigeno derivante dal riscaldamento del fresato (confinamento dell'elevatore, del vaglio e del percorso di trasferimento al mescolatore, captazione degli effluenti, loro ricircolo nella camera interna del cilindro essiccatore, ecc.);
  - possibilmente, i dati di emissione riscontrati in impianti simili, corredati dall'indicazione delle condizioni operative al momento della misura (temperatura, tenore di O<sub>2</sub>, quantità di fresato presente nel forno, ecc.).
- si evidenzia infine che, sulla base di valutazioni fatte su impianti simili, si ritiene che anche la fase di movimentazione del prodotto finito, dal miscelatore ai silos di stoccaggio e da questo agli automezzi deputati al trasporto sul luogo di utilizzo, costituisca una criticità per lo sviluppo di emissioni diffuse ad alto contenuto di composti organici volatili, potenziale causa di notevole impatto odorigeno; valutare dunque la possibilità, per entrambi gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, di predisporre il confinamento e la captazione di tali effluenti ed, eventualmente, il loro ricircolo all'interno del forno di essiccazione;
- nella redazione della documentazione integrativa si raccomanda di far riferimento al modello MODEM 2.0, scaricabile all'indirizzo web:  
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/modulistica>;

#### *Viabilità*

- la rete viaria dell'area oggetto dell'intervento risulta sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto dall'attività in oggetto escludendo per l'accesso allo stabilimento l'attraversamento di aree sensibili (centri urbani, zone residenziali,...) considerando anche il fatto che a sud dell'area in oggetto è stata recentemente realizzata la Circonvallazione Venaria Reale - Borgaro T.se di collegamento tra i due comuni;
- si evidenzia inoltre come la lavorazione del rifiuto in sito comporta una diminuzione del traffico indotto dall'attività;

#### **Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- l'intervento si configura prevalentemente come modifica del ciclo produttivo del conglomerato bituminoso mediante l'utilizzo dei rifiuti derivanti da attività di scarifica della pavimentazione stradale attualmente autorizzati alla sola messa in riserva;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati;
- sono comunque in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore ed alle emissioni in atmosfera al fine di migliorare le performance ambientali dello stabilimento;

- l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera è più cautelativa di quella in via generale perché può prevedere prescrizioni mirate a contenere l'impatto sulla matrice atmosfera
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del successivo iter autorizzativo**

*Rifiuti*

- in merito all'attività di messa in riserva (R13) specificare se verrà ancora effettivamente svolta, nel qual caso si dovrà specificare i destinatari successivi, o se la stessa sia propedeutica alla successiva fase di recupero;
- nella documentazione relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale non è stata compilata la scheda tecnica relativa all'attività di recupero R5: si chiede pertanto di fornirla;
- per quel che riguarda le attività di recupero come elencate a pagina 9 della relazione tecnica, si fa presente che per quel che riguarda la lett. b) (utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali...) è ammissibile solo se l'azienda opera direttamente tali attività presso la propria sede operativa. Si chiede pertanto di fornire delucidazioni al riguardo;
- dalla lettura della relazione tecnica (pag. 9) relativa ai rifiuti parrebbe che le quantità richieste, siano: 20.100 t/a per la produzione di conglomerato bituminoso, 2.450 t/a per la realizzazione di rilevati e sottofondi, 2.450 t/a per la produzione di mps. Si chiede conferma al riguardo, considerato quanto riportato in precedenza, e di chiarire se il dato quantitativo movimentato totale annuo (t/a) e la quantità in stoccaggio (t) rimarranno come da precedente iscrizione (25.000 t/a- 25.000 t);

*Emissioni in atmosfera*

- descrivere in dettaglio l'impianto CB 100 e le procedure operative che si intendono adottare, precisando in particolare:
  - la temperatura di esercizio della camera esterna, destinata al trattamento del fresato;
  - la massima capacità operativa della camera esterna di cui al punto precedente,
  - la percentuale di fresato, rispetto al totale utilizzato, che si ritiene potrà subire il trattamento di essiccazione;
  - i presidi eventualmente presenti per contenere le emissioni diffuse e l'impatto odorigeno derivante dal riscaldamento del fresato (confinamento dell'elevatore, del vaglio e del percorso di trasferimento al mescolatore, captazione degli effluenti, loro ricircolo nella camera interna del cilindro essiccatore, ecc.);
  - possibilmente, i dati di emissione riscontrati in impianti simili, corredati dall'indicazione delle condizioni operative al momento della misura (temperatura, tenore di O<sub>2</sub>, quantità di fresato presente nel forno, ecc.).

- sulla base di valutazioni fatte su impianti simili, si ritiene che anche la fase di movimentazione del prodotto finito, dal miscelatore al silos di stoccaggio e da questo agli automezzi deputati al trasporto sul luogo di utilizzo, costituisca una criticità per lo sviluppo di emissioni diffuse ad alto contenuto di composti organici volatili, potenziale causa di notevole impatto odorigeno; valutare dunque la possibilità, per entrambi gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, di predisporre il confinamento e la captazione di tali effluenti ed, eventualmente, il loro ricircolo all'interno del forno di essiccazione;
- nella redazione della documentazione si raccomanda di far riferimento al modello MODEM 2.0, scaricabile all'indirizzo web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/modulistica>;

#### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 09/02/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

#### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Adempimenti**

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

#### **Visti:**

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*di recupero di rifiuti non pericolosi ex. art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”, presentato dalla Società Brillada Vittorio & C. s.n.c. con sede legale in Borgaro Torinese (TO), Via America n. 21, Partita IVA 00527690010, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell’ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/05/2016

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*